

Promozione e sviluppo del servizio civile nel territorio regionale.

Art. 6

(Ambiti di attività del servizio civile regionale)

1. Lo svolgimento del servizio civile regionale volontario riguarda le attività previste dall'articolo 8, comma 2, lettera b), della legge 8 luglio 1998, n. 230 (Nuove norme in materia di obiezione di coscienza), e in particolare i seguenti ambiti:

- a)** assistenza, prevenzione, cura, riabilitazione e reinserimento sociale;
- b)** educazione e promozione culturale;
- c)** educazione alla pratica sportiva;
- d)** protezione civile;
- e)** difesa ecologica, tutela e incremento del patrimonio forestale;
- f)** tutela, salvaguardia e fruizione del patrimonio storico, artistico, culturale e ambientale;
- g)** politiche della pace e dei diritti umani, anche tramite la partecipazione ai corpi civili di pace nell'ambito delle iniziative previste dall'articolo 9 della legge 64/2001;
- h)** iniziative di cooperazione allo sviluppo e partenariato internazionale.